



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
A.S.L. TO4  
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

---

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

OGGETTO:      **NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LOTTA ALLA CORRUZIONE: NOMINA DEI SOGGETTI ``GESTORI``.**

N.    1350

DEL 30/12/2016

---

Proponente:     **ASLTO4 - DIREZIONE GENERALE**

Numero di Proposta: 1473 del 30/12/2016

Visto del Responsabile  
S.C. Economico-Finanziario  
(Rag. Maurilio FRANCHETTO)

Il \_\_\_\_\_

---

**PUBBLICATA** ai sensi di legge a  
decorrere dal 30/12/2016

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**ESECUTIVA DAL 30/12/2016**

Il Responsabile del Procedimento  
Il Collaboratore Amministrativo  
Sig.a Emilia CIOFFI

Il Responsabile del Procedimento  
Il Collaboratore Amministrativo  
Sig.a Emilia CIOFFI

---

**TRASMESSA** al Collegio Sindacale  
il \_\_\_\_\_

Ricevuta dalla Giunta Regionale il  
e da essa **APPROVATA / ANNULLATA**  
con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

## **DELIBERAZIONE N. 1350 DEL 30.12.2016**

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LOTTA ALLA CORRUZIONE: NOMINA DEI SOGGETTI "GESTORI".

### **IL DIRETTORE GENERALE Dott. Lorenzo ARDISSONE (Nominato con D.G.R. n. 32-1360 del 27 aprile 2015)**

Visti:

- il DM del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";
- l'art. 35 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n.114) recante "Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sedi in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo";
- il provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2011 recante "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";

Rilevato che:

- l'art. 35 del DL 90/2014 al comma 1 prevede testualmente quanto segue ".....omissis.... è vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica";
- il comma 2 della richiamata norma statuisce che la disposizione del comma 1 "non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231";
- con il suddetto decreto legislativo n. 231 – espressamente richiamato dal comma 2 dell'art. 35 del DL 90/2014 – il legislatore del 2007 ha imposto una serie di obblighi volti a garantire "un'adeguata verifica" del titolare "effettivo" della società con cui si contrae; inoltre ha imposto l'obbligo anche per la P.A. di segnalare le operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (di seguito UIF) istituita presso la Banca d'Italia (art.41);
- per l'individuazione delle "operazioni sospette" occorre far riferimento all'altra norma citata in premessa, il DM del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, recante gli indicatori di anomalia nelle transazioni finanziarie;
- il suddetto decreto, emanato esplicitamente per la P.A., ribadisce all'art.4 l'obbligo di segnalazione e reca in allegato una serie di indicatori di anomalia nelle transazioni, in presenza dei quali la P.A. è tenuta segnalare l'operazione all'UIF;
- nell' allegato A del Decreto, accanto ad alcuni indicatori che possono sembrare delle ipotesi di scuola (residenza o sede in paesi a rischio, informazioni o documenti inesatti, incomplete o addirittura falsi, collegamento con soggetti sottoposti a procedimenti penali etc.) ve ne sono altri che sono molto più comuni:

## SEGUE DELIBERAZIONE N.1350 DEL 30.12.2016

- “il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale;
- operazioni di acquisto o di vendita concernenti beni o servizi di valore significativo (beni immobili o mobili registrati....) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima;
- offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato;
- partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato.....qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa.....;
- presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti.....;
- ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata....;
- ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.....”.
- modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale”;

Visti in particolare i seguenti artt. del decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015:

- l'art. 4 che - in presenza di uno degli indici di anomalia di cui all'allegato A del Decreto stesso - impone agli operatori della pubblica amministrazione l'obbligo di inviare alla UIF una segnalazione, ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio (D.Lgs n. 231 del 21.11.2007), “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”;
- l'art. 6 che impone agli stessi operatori di adottare “in base alla propria autonomia organizzativa procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti”; lo stesso art. 6 prevede, altresì, l'individuazione, “con provvedimento formalizzato” di un soggetto denominato “gestore” delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF che, per garantire efficacia e riservatezza delle nella gestione delle informazioni, avrà quale proprio interlocutore detto soggetto, nonché la relativa struttura organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line;

## **SEGUE DELIBERAZIONE N. 1350 DEL 30.12.2016**

- l'art. 7 recante “modalità di segnalazione”: la segnalazione è trasmessa senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line e nel rispetto delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 maggio 2011;
- l'art. 8 che riconosce alla formazione una particolare rilevanza in quanto stabilisce testualmente che:
  1. “Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.
  2. Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.
  3. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia antiriciclaggio”.

Rilevato che:

- il decreto in argomento, all'art.4, comma 7, ribadisce che “la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendente dalla denuncia all'autorità giudiziaria”;
- in caso di mancata segnalazione “salvo che il fatto costituisca reato” la sanzione amministrativa pecuniaria può arrivare fino al 40% dell'importo (art. 57, comma 4, D.Lgs. 231/2007) dell'operazione non segnalata;

Ritenuto, pertanto, stante la complessità dell'organizzazione aziendale, di nominare in ottemperanza alle prescrizioni normative, quali soggetti “gestori” delegati a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF con le modalità di cui all'art.7 del DM del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, per i rispettivi ambiti di competenza, i Direttori/Responsabili delle Strutture/Uffici aziendali sotto elencati:

- S.C. Gestione Economico Finanziaria,
- S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi,
- S.C. Tecnico Patrimoniale,
- S.C. Sistemi Informativi e Ufficio Flussi,
- S.C. Farmacia Ospedaliera,
- Ufficio Ingegneria Clinica,
- S.S. Legale e Assicurazioni;

Ritenuto, altresì, di dare agli stessi mandato per l'adozione, di concerto con la S.C. Affari Istituzionali-Legali-CNU, delle procedure interne di cui all'art. 6 del DM del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 nonché quelle volte a garantire “gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente” di cui al comma 2 dell'art. 35 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n.114); dette procedure dovranno prevedere adeguati meccanismi di coordinamento tra gli eventuali ulteriori delegati ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

**DELIBERA**

## **SEGUE DELIBERAZIONE N. 1350 DEL 30.12.2016**

1. di nominare, quali soggetti “Gestori” delegati a valutare e trasmettere le segnalazioni all’Unità di informazione finanziaria (UIF) i Direttori/Responsabili delle Strutture/Uffici aziendali sotto elencati, ciascuno per i propri ambiti di competenza:
  - S.C. Gestione Economico Finanziaria,
  - S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi,
  - S.C. Tecnico Patrimoniale,
  - S.C. Sistemi Informativi e Ufficio Flussi,
  - S.C. Farmacia Ospedaliera,
  - Ufficio Ingegneria Clinica,
  - S.S. Legale e Assicurazioni.
  
2. di precisare che - ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 7 del D.M. del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 - è riconosciuta al soggetto “gestore” nominato dall’Azienda la facoltà di individuare più di un soggetto delegato alla tenuta dei rapporti con la UIF, previa adozione di adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati e tra quest’ultimi ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
  
3. di dare mandato ai “Gestori” di adottare, di concerto con la S.C. Affari Istituzionali-Legali-CNU, le procedure interne di cui all’art. 6 del DM del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 nonché quelle volte a garantire “gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente” di cui al comma 2 dell’art. 35 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n.114); dette procedure dovranno prevedere adeguati meccanismi di coordinamento tra gli eventuali ulteriori delegati ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
  
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
  
5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Dirigenti/Responsabili di cui al punto 1) per il tempestivo espletamento delle attività ad essi demandate;
  
6. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell’ambito dei dati della sezione “Amministrazione Trasparente”.

*Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 3, commi 1-quinquies e 7 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i..*

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott.ssa Ada CHIADO’)

Firmato in originale

**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dott. Mario TRAINA)

Firmato in originale

**SEGUE DELIBERAZIONE N.1350 DEL 30.12.2016**

**IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Lorenzo ARDISSONE)  
Firmato in originale**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 – c.2) L.R. 10/1995, considerata la necessità di procedere alla nomina di cui trattasi.

**IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Lorenzo ARDISSONE)  
Firmato in originale**